

Casa di Riposo “Mons. BENEDETTO BALSAMO”  
In atto amministrata come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
**MONREALE**  
Codice Fiscale 97176710826

---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13

**ORIGINALE**

**OGGETTO : procedimento amministrativo per la depubblicizzazione della Opera Pia Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo di Monreale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 maggio 1986 n.22, art.30, e della normativa nazionale nelle more intervenuta.**

**Mandato al Presidente per la sottoscrizione e la proposizione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Opera Pia Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo di Monreale e la relativa iscrizione nel registro generale delle persone giuridiche private, nonché per il compimento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente.**

L'anno duemiladiciotto, il venti del mese di settembre con inizio alle ore 16,30 presso la Sede Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Sigg.:

∴

			Presente	Assente
<i>Mons. Michele</i>	<i>PENNISI</i>	Presidente	<b>P</b>	
<i>Don Nicola</i>	<i>GAGLIO</i>	Componente	<b>P</b>	
<i>Sig. Benedetto</i>	<i>MAMMINA</i>	Componente		<b>A</b>

Risultano, pertanto, presenti n. 2 componenti

Assiste la seduta il Sig. VIOLA Giovanni - Segretario

**Il Presidente, Mons. Michele Pennisi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato e ai fini precisati illustra quanto segue e

### **PREMETTE**

L'Opera Pia **Opera Pia Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo di Monreale** è nata dalla fusione nella Opera Pia ex **Albergo dei Poveri e della Opera Pia ex S. Cuore di Gesù**, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 287 del 27/11/2001, pubblicato nella G.U.R.S. nr. 21 del 10/05/2002

Tanto l'Opera Pia Opera Pia Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo quanto le originarie Pie Opere Albergo dei Poveri e della Opera Pia ex S. Cuore di Gesù sono caratterizzate dagli elementi teleologici, strutturali e patrimoniali, che legittimano il riconoscimento della natura privata e la conseguente depubblicizzazione.

Per la realizzazione degli scopi voluti dai fondatori entrambe le Opere Pie sono state dotate di patrimoni che ne avrebbero assicurato l'autonomia economica e il loro sostentamento

**L'Opera Pia “Albergo dei Poveri”** trae origine dalle opere volute e poste in essere da Monsignore Benedetto Balsamo, Arcivescovo di Monreale, realizzate a far data dal 1836. per la cura pastorale dei poveri della propria Diocesi e per migliorarne le condizioni economiche.

L'Albergo dei Poveri, infatti, aveva come scopo quello di ricoverare, mantenere e vestire i poveri della città di Monreale, ai quali venivano assicurate attività lavorative e produttive all'interno dello stesso “*stabilimento*” (tessitura, panificazione, falegnameria etc. etc. ...).

Quanto al patrimonio dell'Albergo dei Poveri, esso era ed è costituito dall'edificio realizzato su terreno acquistato personalmente dall'Arcivescovo di Monreale Mons. Benedetto Balsamo ed edificato con denaro dell'Arcidiocesi e della Mensa Arcivescovile di Monreale, denaro e terreno all'uopo entrambi destinati alla costruzione del predetto edificio, giusta Regia autorizzazione del 18 ottobre 1834 .

La costruzione dell'edificio accedeva, dunque, alla proprietà del terreno e, ai fini della titolarità della proprietà, essa apparteneva esclusivamente al predetto Mons Benedetto Balsamo che ne ha disposto con il proprio testamento del 5 aprile 1844 in favore della stessa Opera Pia Albergo dei Poveri

Il patrimonio dell'**Opera Pia “Sacro Cuore di Gesù”** era invece costituito da quei beni che nella seconda metà del '700 erano stati confiscati ai Padri Gesuiti e quindi affidati con dispaccio Borbonico del 25/06/1792 all'Arcivescovo di Monreale e da questi successivamente affidati al



Parroco Ignazio Grimaldi, che intendeva realizzarvi un collegio per l'educazione delle fanciulle bisognose.

Al patrimonio, originariamente costituito dai beni affidati dall'Arcivescovo, si aggiungono poi tutti i beni acquistati con denaro sia dello stesso Sacerdote Grimaldi, sia dallo zio di quest'ultimo, il Sacerdote Francesco Lombardo che incrementò il patrimonio preesistente con proprio denaro.

L'Opera Pia "*Sacro Cuore di Gesù*" aveva lo scopo di ricoverare, assistere, istruire e educare le fanciulle povere di Monreale.

L'amministrazione dell'Opera Pia "*Sacro Cuore di Gesù*" era affidata originariamente al Rettore del Seminario di Monreale.

\*\*\*\*\*

A seguito della fusione dei due enti, l'amministrazione dei due enti resta affidata all'Arcivescovo di Monreale, che ne è il Presidente di diritto, e all'Arciprete di Monreale componente di diritto e, in considerazione delle intervenute disposizioni legislative (poi dichiarate incostituzionali), ad un altro membro di nomina comunale.

Pertanto, la maggioranza dei membri di diritto voluti dai Fondatori non soltanto è stata prevista negli Statuti originari, ma è stata anche mantenuta negli Statuti successivi ed è presente anche in quello attuale.

### CONSIDERAZIONI NORMATIVE

- Il riconoscimento della natura privata delle istituzioni in atto qualificate IPAB è regolamentato dall'art. 30 della Legge Regionale n. 22 del 9 maggio 1986, nel rispetto della legge fondamentale sulle Opere Pie del 17 luglio 1890 n. 6792;
- Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del giorno 8 agosto 1988, ai sensi dell'art.30 della Legge Regionale n.22 del 9 maggio 1986, sono stati approvati i seguenti criteri selettivi per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, proposti dal Presidente della Regione di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, che si è avvalso del gruppo di consulenza di cui all'art. 52 della citata legge regionale n.22/1986:
  - 1). realizzazione dei fini riservati a determinate categorie da parte di istituzioni promosse ed amministrate da privati;
  - 2). perseguimento di finalità religiose e/o di istruzione da parte di istituti a carattere religioso od educativo;
  - 3). perseguimento di finalità ispirate ad una confessione religiosa, desumibili dalle disposizioni

statutarie, dall'attività svolta o dalla composizione dell'organo deliberante, sia esso singolo o collegiale, quando di questo facciano parte prevalente anche ministri di culto ed appartenenti ad istituti religiosi, nel caso in cui taluni membri sono designati, per statuto, da autorità religiose e siano prevalenti rispetto ai membri designati da altri enti o organi;

4). gestione di servizi anche assistenziali, con personale prevalentemente religioso, in modo qualificante per l'attività svolta.

L'Opera Pia "*Casa di Riposo Monsignore Benedetto Balsamo*", e prima di essa le Opere Pie che in essa di sono fuse, sono amministrate come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), e ciò sebbene i due enti fusi nella Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo:

- ◆ siano stati promossi da privati;
  - ◆ siano enti di ispirazione religiosa;
  - ◆ i loro patrimoni, secondo le loro tavole di fondazione, siano di proprietà privata dell'Arcidiocesi;
- La Corte Costituzionale tuttavia con la sentenza n. 396 del giorno 7 aprile 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.
- Nel rispetto del principio enunciato dalla Corte Costituzionale e delle successive pronunce rese dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, (*ex plurimis* Cass. S.U. 16 novembre 1988 n.6249; Cass. S.U. 29 marzo 1989 nn.1543, 1544, 1545) in data 16 febbraio 1990 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso il decreto pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 1990, nel cui preambolo si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento, in base ai quali è possibile qualificare come pubblica o privata una istituzione.
- Detto decreto è stato ritenuto pienamente legittimo dalla Corte Costituzionale, avanti la quale erano stati sollevati supposti profili di incostituzionalità, con la sentenza del 16 ottobre 1990 n.466.

Di fatto, gli Enti ai quali il richiamato D.P.C.M. riconosce il carattere di istituzione privata sono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

- ◆ enti con struttura associativa;
- ◆ enti promossi ed amministrati da privati;
- ◆ enti di ispirazione religiosa.



- La materia, nel rispetto dei principi già enunciati, è stata definitivamente regolata dalla legge quadro 328/2000, che ha espressamente previsto alla lettera "d" dell'art. 10:

*"la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e degli statuti, e tenendo conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB [...]"*.

- Nel rispetto delle direttive e dei termini imposti dalla legge quadro 328/2000 è stato emanato il decreto legislativo del 4 maggio 2001 n. 207, che espressamente prevede la trasformazione delle istituzioni che svolgono attività di erogazione di servizi assistenziali in aziende pubbliche di servizi alla persona, con esclusione da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali vanno accertate le caratteristiche di cui al decreto del P.C.M. 16 febbraio 1990, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 23/02/1990.
- La stessa legge ha previsto all'art. 1 che le regioni a statuto speciale debbano provvedere nell'ambito delle proprie competenze ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute *"nella presente legge"* (cfr. comma 7, art. 1 L. 328/2000).
- Peraltro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della Legge Regionale 9 maggio 1986 n.22, seppure antecedente alla declaratoria di incostituzionalità e pertanto con i limiti imposti dai principi allora vigenti, nulla osta all'avvio ed alla positiva conclusione del procedimento amministrativo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente medesimo e la relativa iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private.

Tutte le disposizioni richiamate sono in attesa di recepimento da apposita Legge Regionale che non può disattenderle.

Pertanto tutto ciò premesso e ritenuto

### **SI OSSERVA**

L'Opera Pia Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo di Monreale e le Opere Pie che in essa si sono fuse dalle rispettive date della loro costituzione, hanno sempre posseduto e ad oggi possiedono i concorrenti requisiti per ottenere il riconoscimento di ente privato e la relativa iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito presso la Regione Siciliana, trattandosi di enti che sono stati promossi ed amministrati da privati (Sacerdoti, Vescovi e soggetti privati), nel rispetto tanto dell'art. 30, comma 1, della Legge Regionale 9 maggio 1986 n.22, quanto soprattutto di tutta la normativa nazionale richiamata che ha regolamentato la materia dopo la intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 L. 6972/1890.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, da diverso tempo ed più occasioni e modi, ha manifestato la volontà di avviare le procedure per addivenire al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente, mediante la sua trasformazione in Fondazione, tanto da avere anche intrapreso il giudizio che in atto pende innanzi la Corte di Appello, dove è iscritto al n. R.G. 1760/2017 e sarà trattato innanzi alla III Sezione Civile all'udienza del 21/02/2020.

\*\*\*\*\*

Pertanto, tutto ciò premesso, ritenuto e valutato, il Presidente, che auspica una più celere definizione in sede amministrativa,

#### **VISTI**

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 396/88;
- il D.P.R. pubblicato nella G.U. n.45 del 23/02/1990;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 466/1990;
- la L. 328/2000 con la quale sono stati approvati i criteri selettivi per la privatizzazione delle IPAB;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- la Legge Regionale 9 maggio 1986 n.22, art. 30 comma 1° e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del giorno 8 agosto 1988 con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato art. 30 comma 1° L. R. 22/1986, i criteri selettivi per la privatizzazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza proposti dal Presidente della Regione di concerto con l'Assessore Regionale e Beneficenza proposti dal Presidente delle Regione di concerto con l'Assessore Regionale per gli Enti Locali, che si è avvalso del gruppo di consulenza di cui all'art. 52 della L. R. 22/1986;
- la Legge Regionale n.19 del 16 dicembre 2008;
- lo Statuto vigente dell'Ente;
- la circolare presidenziale n. 1104, pubblicata nella G.U.R.S. n.58/2009;

#### **PROPONE**

1. di manifestare di volontà di avere riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo
2. di inoltrare istanza in sede amministrativa per avviare nella competente sede amministrativa il procedimento per il riconoscimento della natura privata della Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo e quindi depubblicizzare l'Ente, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale e già recepiti dalle norme nazionali e pure previsti dall'art. 30 della Legge Regionale n.22 del 09/05/1986;



3. di chiedere la trasformazione di questo Ente da IPAB a Fondazione ( che acquisirà il patrimonio sia mobiliare che immobiliare della Casa di Riposo B. Balsamo) ed il conseguente riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato;
4. di provvedere all'approvazione dello Statuto della fondazione;
5. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere e depositare ogni istanza, atto e schema occorrente per ottenere il “*riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato*” dell'Opera Pia Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo di Monreale presso i competenti uffici dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali fornendo tutta la documentazione occorrente e richiesta;
6. di dare mandato al Presidente di porre in essere ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente;
7. di stabilire che l'attuale Consiglio di Amministrazione continuerà ad espletare la sua funzione fino alla scadenza naturale del mandato previsto per il 16 ottobre 2019 in ossequio al decreto di nomina n. 2504 del 16 ottobre 2015 e successivi dell'On.le Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
8. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, anche ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/91 e della circolare n. 8426/PG del 10.12.2009.
9. di pubblicare il presente provvedimento all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista e letta e valutata la superiore proposta di deliberazione e ritenuto di doverla approvare integralmente, ad unanimità di voti espressi dai presenti

### **DELIBERA**

1. di manifestare di volontà di avere riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo
2. di inoltrare istanza per avviare la procedura in sede amministrativa per il riconoscimento della natura privata della Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo e quindi depubblicizzare l'Ente, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale e già recepiti dalle norme

nazionali e pure previsti dall'art. 30 della Legge Regionale n.22 del 09/05/1986;

3. di chiedere, con il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato, la trasformazione di questo Ente da IPAB a Fondazione (che acquisirà il patrimonio sia mobiliare che immobiliare della attuale “*Casa di Riposo B. Balsamo*”);
4. di provvedere all’approvazione dello Statuto della Fondazione;
5. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere e depositare ogni istanza, atto e schema occorrente per ottenere il “*riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato*” dell’Opera Pia Casa di Riposo Mons. B. Balsamo di Monreale presso i competenti uffici dell’Assessorato Regionale delle Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali fornendo tutta la documentazione occorrente e richiesta, autorizzandolo altresì espressamente al compimento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente.
6. di stabilire che l’attuale Consiglio di Amministrazione continuerà ad espletare la sua funzione fino alla scadenza naturale del mandato previsto per il 16 ottobre 2019 in ossequio anche al decreto di nomina n. 2504 del 16 ottobre 2015 dell’On.le Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
7. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, anche ai sensi dell’art. 68 della L.R. 10/91 e della circolare n. 8426/PG del 10.12.2009.
8. di pubblicare il presente provvedimento all’albo telematico dell’Ente per quindici giorni consecutivi;



Letto, approvato e sottoscritto

F.to: S.E. Mons. Michele      PENNISI      - Presidente

F.to: Don Nicola                GAGLIO      - Componente

F.to: Sig. Giovanni            VIOLA        - Segretario

**Casa di Riposo "Mons. Benedetto Balsamo"**  
**Certificato di Pubblicazione**

°

Il sottoscritto Segretario della Pia Opera certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del sito web istituzionale dell'Ente (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ) per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELLA P.O.  
F.to      Giovanni Viola

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Monreale \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Giovanni Viola